

Delibera n. 16945 del 30-11-1992 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Lago Costa", ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86 e s.m..

La legge provinciale 14/86 e s.m. distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 e s.m. che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come

atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 15.11.1990, il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Lago Costa" ricadente in C.C. di Vigalzano. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo approfondito esame, lo ha approvato in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86 e s.m.

Il biotopo è situato nel bacino orografico del torrente Fersina, in prossimità dell'abitato di Brazzanighe (C.C. Pergine) e si estende su circa 4 ettari.

Si tratta di un piccolo lago originatosi per sbarramento alluvionale, alimentato attualmente da sorgenti sotterranee, e da un immissario temporaneo. L'emissario è invece perenne.

Sono riconoscibili a grandi linee tre tipi di vegetazione: la vegetazione idrofila radicante e natante, la vegetazione palustre (canneto) ed i lembi di vegetazione ripariale.

Tra la vegetazione idrofila ricordiamo il *Miriophyllum* sp., e il *Poligonum amphibium*, tra la vegetazione lacustre la *Phragmites australis*, l'*Iris pseudoacorus* e, fino a qualche anno fa, il *Menyanthes trifoliata*.

Il bosco igrofilo è rappresentato da Ontano nero, Ontano bianco e Salici; la sua presenza è molto importante

in quanto costituisce l'habitat per molti invertebrati, favorevole anche alla nidificazione, .

Dal punto di vista faunistico spicca la presenza del Gambero di fiume, specie ormai piuttosto rara in tutta la provincia causa l'inquinamento.

Fra i pesci si osservano la Scardola, la Tinca, il Persico reale, il Luccio.

Con riferimento all'avifauna nidificano alcune specie di uccelli quali la Folaga, la Gallinella d'acqua, la Cannaiola. Avvistati anche il Germano reale, il Porciglione, il Martin pescatore e il Tarabusino.

Tra gli insetti è interessante la presenza di Nepa cinerea.

Nel biotopo si riscontrano alcuni elementi di disturbo come la coltivazione intensive sulle sponde, con conseguente inquinamento, e il prelievo d'acqua a scopo irriguo effettuato direttamente dallo specchio d'acqua.

In data 6 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 5 della L.P. 14/86 e s.m. l'Assessore competente ha inviato al Comune di Pergine Valsugana, al Comprensorio C4 ed al Comitato Agricolo Comprensoriale del C4 il progetto di definizione naturalistica e patrimoniale, nonchè le proposte di vincolo per il biotopo "Lago Costa".

Il Comune di Pergine Valsugana ha espresso parere favorevole purchè il biotopo sia limitato all'estensione effettiva dello specchio d'acqua, sia garantita la possibilità di emungimento di acqua dalla roggia a valle del lago e ammessa la pesca.

Il Comprensorio Alta Valsugana pur concordando sulla necessità di individuare il biotopo, chiede una serie di modifiche relative al perimetro, alla riduzione dell'area, alle possibilità dell'esercizio illimitato dell'attività agricola, alla possibilità di collegamento e potenziamento della viabilità provinciale.

Il Comitato Agricolo Comprensoriale Alta Valsugana chiede che l'area a biotopo sia limitata alla sola zona umida.

In data 30 giugno 1992 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, ha ritenuto opportuno di riproporre il biotopo, con la relativa vincolistica, come da progetto inviato per le osservazioni.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Lago Costa", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 4, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge

provinciale 14/86 e s.m.;

- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in C.C. di Vigalzano:

1696, 1697/1, 1697/2, 1698, 1699, 1700, 1701*, 1702, 1703/1, 1704/1*, 1707*, 1708, 1709, 1710* 1761/3, 1764/1, 1765/1, 1765/2, 1766/1, 1766/2, 1767/1, 1767/2*, 1769/2*, 3330/1, 3332/1, 3426/1, 3426/2, 3427/2

* particelle parzialmente inserite nel biotopo

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui nell'area a tutela parziale sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino-Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche

del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";

- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base di un piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata in conformità al "progetto per la tutela e la valorizzazione del biotopo" specificatamente predisposto dalla sopracitata Commissione scientifica per i biotopi o, in mancanza di tale strumento, sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico;

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con

maggior dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi infine, anche nella zona a tutela integrale, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

- a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";
- b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";
- c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività consentite nell'area a tutela parziale, di cui al precedente punto 2., su tutto il biotopo è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di

esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;

- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;

- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;

- emungere o immettere acqua o liquami reflui;

- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;

- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;

- impiegare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;

- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;

- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e

rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la balneazione e l'uso di natanti;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;

6. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

- - - - -

Allegato "A". definizione naturalistico-catastale, comprensiva di n.ro 4 cartografie.

parte integrante non gestita dal sistema